

CNCE – Nuove FAQ in materia di congruità

18 Aprile 2024

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

In data 17 aprile 2024, la CNCE ha trasmesso ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021, che saranno inserite anche nel “Documento FAQ unitario”, pubblicato sul [sito istituzionale della CNCE nella sezione congruità](#).

Si riepiloga di seguito il contenuto delle suddette FAQ.

Con riferimento al quesito se nell’importo dei lavori edili debba essere ricompreso anche l’utile/margine conseguito dal General Contractor (FAQ n. 1), la CNCE ha chiarito che, fermo restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, ai fini della verifica di congruità della manodopera, nell’ipotesi considerata, nell’importo dei lavori edili va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi.

Riguardo al quesito se i lavori per la realizzazione (produzione e posa in opera) di cancelli, ringhiere e grondaie debbano essere considerati nell’importo dei lavori edili (FAQ n. 2), è stato precisato che l’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.

Con la risposta alla FAQ n. 3, che chiede se sia previsto un numero massimo di volte in cui sia possibile effettuare la modifica dei dati delle presenze nelle denunce mensili ai fini della congruità, è stato stabilito che per ogni denuncia mensile è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze.

Infine, in risposta al quesito su come debbano essere considerati, ai fini del calcolo della congruità, i lavori accessori eseguiti nell’ambito di appalti non aventi natura edile (FAQ n. 4), la CNCE ha chiarito quanto segue:

“Le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. 81/08, quali ad esempio scavi per interrimento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interrimento linee elettriche, ecc., devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia.

Tuttavia, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.”

Allegati

FAQ_X

[Apri](#)